

Regolamento per la gestione delle attività di ispezione di Parte Terza di Tipo A di materiali, prodotti e servizi nel settore industriale per l'impiantistica, le opere e le costruzioni

05	23/05/2022	1. Aggiornamento del riferimento al documento ILAC P10 2. Chiarimento circa il fatto che il requisito di due anni di esperienza specifica per il RT non si applica al DPR 462/01 (ambito ispettivo regolamentato, ove il requisito è superiore).	OPE	GEA - DIR GOV	DIR OPE
04	26/11/2020	Aggiornamento requisiti della funzione di RT dello schema Ispezione e dei requisiti metrologici delle attrezzature di prova	DIR OPE	DG, DIR ISG, DIR MKV	PRE
03	31/05/2020	Aggiornamento a seguito esito esame documentale DPR 462-2001 al paragrafo 4.3	OPE	DIR ISG	DIR OPE
02	21/05/2020	Inserimento in cap. 2 della linea guida ILAC e aggiunta in 4.7 del divieto di uso del marchio ACCREDIA	OPE	DIR ISG	DIR OPE
01	23/05/2016	Revisione generale con definizione degli Inspection report e test report	IS	ISG	DIR-AD
00	29/05/2015	Annulla e sostituisce il documento "Regolamento per la gestione delle attività di ispezione di Parte Terza di Tipo A di materiali, prodotti e servizi nel settore industriale per l'impiantistica, le opere e le costruzioni" in rev. 2	IS	ISG	DIR-AD
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0005CR_05_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.0	RIFERIMENTI	3
3.0	DEFINIZIONI	4
4.0	PROCESSO ISPETTIVO	5
4.1	Condizioni generali	5
4.2	Richiesta di ispezione	5
4.3	Presentazione della Richiesta di Ispezione	5
4.4	Preparazione dell'ispezione	6
4.5	Attività di ispezione	8
4.6	Utilizzo di prodotti o servizi da parte di terzi	10
4.7	Rapporto di ispezione e certificazione dell'ispezione	10

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le modalità e le condizioni alle quali un'Organizzazione (privata o pubblica) deve attenersi per ottenere servizi di Ispezione e/o Controllo e/o Verifica di Parte Terza di Tipo A erogati da ICIM, in qualità di Organismo di Ispezione, con l'emissione finale di Inspection Report (Rapporti di Ispezione) ed eventualmente di Test Certificate (Attestati di Ispezione).

Il campo di attività in cui opera ICIM è quello dell'impiantistica, che riguarda in particolare la produzione dei materiali e prodotti e la realizzazione di opere ed impianti, ed anche i servizi di supporto delle varie attività.

Ai servizi erogati da ICIM possono accedere tutte le Organizzazioni che ne facciano richiesta in osservanza del presente Regolamento.

I documenti di riferimento (leggi nazionali, direttive o regolamenti europei, norme tecniche, documenti normativi, specifiche tecniche, capitolati di appalto, documenti contrattuali fra le parti) utilizzati per l'attività ispettiva sono da considerarsi parte integrante del presente Regolamento ai fini dell'attività.

Eventuali ulteriori dettagli, per i diversi tipi di ispezione, sono contenuti negli Schemi di Ispezione (SCLxxxx) relativi alle singole tipologie. Gli SCLxxxx hanno come riferimento uno o più specifici documenti normativi. Quest'ultimi, nel caso non si configurino in una specifica norma di riferimento a carattere nazionale, europeo o internazionale oppure a uno specifico disciplinare tecnico regolamentato da leggi nazionali, direttive o regolamenti europei, sono sviluppati da Gruppi di Lavoro. I Gruppi di Lavoro sono costituiti da tecnici ICIM, da tecnici presenti nell'Elenco degli Esperti Tecnici ICIM e/o da tecnici esperti esterni, nei quali possono essere rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

2.0 RIFERIMENTI

Le normative ed i documenti di riferimento sono i seguenti, da intendersi nell'ultima edizione in vigore:

UNI CEI EN ISO/IEC 17000	Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali
UNI EN ISO 9000	Sistemi di Gestione per la Qualità - Fondamenti e vocabolario
UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
ILAC-P8:03/2019	ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies
ILAC P10:07/2020	Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
ILAC-P15:05/2020	Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
0001CR	Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi
DPR 22 ottobre 2001, n.462 e smi	Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Regolamento ACCREDIA RG-01-04 rev.01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione

3.0 DEFINIZIONI

Per la terminologia valgono in generale le definizioni riportate nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI EN ISO 9000, nel Regolamento generale ICIM - 0001CR e nelle norme di cui ai riferimenti del presente regolamento. Di seguito alcune definizioni di termini usati ricorrentemente nel presente Regolamento.

■ Schemi di Ispezione (SCIxxxx)

Documento che precisa per una specifica Ispezione e/o Controllo e/o Verifica i requisiti, le regole e le procedure definite da un Sistema di Ispezione. Lo Schema di Ispezione (SCIxxxx) è sviluppato da un Gruppo di Lavoro specifico costituiti da tecnici ICIM, da tecnici presenti nell'Elenco degli Esperti Tecnici ICIM e/o da tecnici esperti esterni, nei quali possono essere rappresentate le parti interessate alla Certificazione. Lo Schema di Ispezione (SCIxxxx) deve definire l'oggetto dell'ispezione, i requisiti da soddisfare, le competenze tecniche necessarie, le prove e controlli da effettuare, le attività significative da svolgere, eventuali elementi o aspetti particolari da tenere presenti in fase di ispezione e la procedura di campionamento utilizzata. Lo Schema di Ispezione (SCIxxxx) viene validato da ICIM (funzione ISG) effettuando una verifica su tutto l'iter della prima certificazione sviluppata; in caso negativo viene rimandato al Gruppo di lavoro per le modifiche del caso.

■ Sistema di Ispezione

Regole, procedure e modello gestionale per eseguire un'ispezione (rif. EN ISO/IEC 17020 par. 3.6).

■ Ispezione

Attività mediante la quale ICIM effettua l'esame e la valutazione tecnica di materiali, prodotti, servizi, processi, opere ed impianti e la determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di "un giudizio professionale", a requisiti di carattere generale.

■ Organismo di Ispezione di Tipo A

Organismo che effettua attività di Ispezione.

Organismo di Ispezione di Terza Parte – Tipo A.

Un Organismo di Ispezione di Tipo A soddisfa i seguenti requisiti:

- indipendenza dalle parti coinvolte;
- non impegno, anche del personale, in alcuna attività che possa essere conflittuale con l'indipendenza di giudizio ed integrità in relazione alle attività di ispezione. Nello specifico il non impegno è relativo alle attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti a ispezione;
- non far parte di un soggetto giuridico impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti a ispezione;
- non essere collegato a un soggetto giuridico separato impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti a ispezione.

■ Responsabile Tecnico

Persona tecnicamente competente ed esperta incaricata da ICIM che ha la piena responsabilità di assicurare che le attività di ispezione siano effettuate conformemente al presente regolamento, alle norme richiamate al cap. 2 e ai documenti contrattuali con l'Organizzazione richiedente. In particolare, tale figura deve essere almeno un laureato o un diplomato ambedue in discipline tecniche e avere esperienza di almeno due (2) anni se laureato e quattro (4) anni se diplomato nella gestione / coordinamento e nello svolgimento di attività ispettive oltre alla conoscenza dei processi di

produzione, delle normative tecniche inerenti le attività ispettive e delle tecniche di controllo della qualità¹.

Sostituto del Responsabile Tecnico.

Persona tecnicamente competente ed esperta incaricata da ICIM di assicurare, in caso di assenza del Responsabile Tecnico, la sostituzione ai fini della continuità dell'attività di ispezione. Per cui deve avere una esperienza paragonabile a quella del Responsabile tecnico che sostituisce (con minimo un (1) anno nella gestione / coordinamento e nello svolgimento di attività ispettive).

■ **Inspection Report**

Il documento Inspection Report (Rapporto di Ispezione) costituisce il documento formale con cui viene dettagliata l'ispezione ed i relativi risultati. Per il DPR 22 ottobre 2001, n.462 e smi tale documento invece è denominato rapporto di verifica.

■ **Test Certificate**

Il documento Test Certificate (Attestato di Ispezione) costituisce una dichiarazione sintetica e formale circa il risultato ottenuto. Per il DPR 22 ottobre 2001, n.462 e smi tale documento invece è denominato verbale di verifica.

4.0 PROCESSO ISPETTIVO

4.1 Condizioni generali

Vale quanto indicato nel Regolamento generale ICIM - 0001CR.

4.2 Richiesta di ispezione

L'Organizzazione che intende attivare il processo di ispezione deve comunicare a ICIM tutti i dati essenziali per consentirle di formulare un'offerta economica corretta e completa, che può svolgersi con modalità diverse (con trattativa privata o pubblica). In particolare, devono essere:

- precisati gli obiettivi e le finalità della verifica, i riferimenti legislativi/normativi/contrattuali che il soggetto da verificare deve rispettare;
- definiti dei tempi ed eventuali modalità specifiche richiesti per l'esecuzione;
- fornite tutte le informazioni che consentono a ICIM di valutare le risorse necessarie per l'esecuzione dell'Ispezione.

La richiesta di offerta da parte dell'Organizzazione deve essere fatta contattando i riferimenti disponibili sul sito www.icim.it nell'area contatti.

ICIM, sulla base dei dati ricevuti e dopo avere verificato la fattibilità delle attività ispettive sulla base delle proprie competenze e risorse, elabora un'offerta scritta ed invia copia del presente regolamento e della "Domanda di Ispezione" da restituire compilata e firmata dall'Organizzazione richiedente l'Ispezione nel caso ne decida l'avvio.

4.3 Presentazione della Richiesta di Ispezione

L'Organizzazione, che intende richiedere l'Ispezione, deve presentare la Richiesta di Ispezione (di seguito denominata "Richiesta") a ICIM, utilizzando l'apposito modulo, ove possibile, ed allegando, ove richiesto:

¹ il requisito di due anni di esperienza specifica per il RT non si applica al DPR 462/01, in quanto nella direttiva Marzano l'esperienza deve essere di almeno 3 anni.

1. l'ordine di esecuzione dell'ispezione, sulla base degli accordi scritti intervenuti;
2. quanto altro necessario per ottemperare ai requisiti della Domanda (o dello Schema di Ispezione se applicabile);
3. evidenza dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto per l'esame della Domanda (dove applicabile il pagamento anticipato).

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte affinché la Domanda sia ritenuta valida. Le parti non applicabili devono essere barrate.

ICIM effettua un riesame della Domanda, valutando la completezza e l'adeguatezza delle informazioni, in modo da poter verificare che:

- l'ispezione rimanga nell'ambito delle esperienze di ICIM e delle risorse utilizzabili,
- siano chiaramente definiti i requisiti richiesti dall'Organizzazione e le condizioni speciali.

Ad esito positivo del riesame la Domanda viene accettata. In caso negativo ICIM ne informa l'Organizzazione per gli eventuali aggiornamenti del caso.

Durante la fase precedente, ICIM potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni ai fini del corretto svolgimento dell'attività ispettiva.

Ogni successiva variazione a quanto riportato nella documentazione di cui sopra deve essere comunicata all'ICIM dall'Organizzazione.

Per la certificazione richiesta da Organizzazioni estere valgono tutte le condizioni che regolano la concessione alle Organizzazioni nazionali, nel rispetto degli accordi presi dall'ICIM in campo internazionale. La richiesta in ambito internazionale non si applica per le verifiche di cui al DPR 462-2001 e smi.

4.4 Preparazione dell'ispezione

Le attività di verifica previste dal presente Regolamento, ai fini della emissione del Certificato o del Rapporto di Ispezione, possono essere svolte da singoli valutatori esperti nel proprio campo professionale o da gruppi di valutatori.

ICIM:

- attua la scelta dell'ispettore o del gruppo di ispezione. Questi devono essere a conoscenza delle tecnologie di fabbricazione, del funzionamento dei processi o dell'erogazione dei servizi. Devono altresì conoscere il modo di utilizzo e i possibili difetti dei prodotti, il modo di attuazione e i possibili difetti di funzionamento dei processi, o l'erogazione dei servizi con le loro possibili carenze;
- si attiva per dare inizio all'attività tenendo informato l'Organizzazione sugli sviluppi della stessa;
- definisce la metodologia di Ispezione;
- stabilisce, con l'Organizzazione e con l'ispettore (gruppo di ispezione) designato, gli obiettivi, i riferimenti e le caratteristiche dell'ispezione;
- concorda con l'Organizzazione e il soggetto da verificare il programma delle attività ispettive.

ICIM invia all'Organizzazione, almeno entro 5 giorni dalla data concordata, notifica di visita ispettiva con il programma e il nominativo degli ispettori. Solo per le verifiche, di cui al DPR 462-2001 e s.m.i. la comunicazione del programma dell'attività di verifica può essere effettuata direttamente dall'ispettore incaricato della verifica.

Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica e, comunque non oltre 3 giorni lavorativi dalla data prevista di visita, l'Organizzazione può chiedere, evidenziando per iscritto le motivazioni:

- la ricusazione di uno o più componenti del gruppo di ispezione;

- lo spostamento della data di visita.

In tal caso la comunicazione viene rinviata con i nuovi nominativi del gruppo di ispezione ed eventuale nuova data per la visita.

Nel caso di verifiche di cui al DPR 462-2001 e s.m.i. l'Organizzazione che richiede particolare urgenza nell'esecuzione della verifica, riceverà da ICIM la comunicazione della data della verifica e del nominativo degli ispettori entro 24 ore dalla data della verifica e dovrà comunicare contestualmente al ricevimento di tale informativa eventuali rikusazioni del gruppo di verifica o spostamento della data della verifica.

4.4.1 Ispettorato

Gli Ispettori vengono selezionati da ICIM, sulla base dei curriculum vitae CV. Eventualmente possono essere scelti tra professionisti regolarmente iscritti ad Albi professionali tra esperti tratti da vari settori produttivi, campi di attività o di studio o tra esperti dipendenti/legati contrattualmente ad ICIM.

Gli Ispettori sono iscritti in un apposito elenco di ICIM, da cui si sceglierà l'Ispettore o gli Ispettori che dovranno effettuare l'ispezione in base ai requisiti tecnici richiesti per l'attività.

Gli Ispettori attestano, con l'assunzione del proprio incarico, di non avere o avere avuto rapporti, negli ultimi tre anni, con entità coinvolte nel processo di progettazione e/o esecuzione delle opere oggetto dell'ispezione e si impegnano inoltre a non intrattenere rapporti professionali con le medesime entità per i successivi due anni.

4.4.2 Dispositivi ed apparecchiature

Qualora l'ispezione lo richieda, o per desiderio dell'Organizzazione, o perché i documenti di riferimento lo esigono o perché se ne ravvisa la necessità da parte di ICIM, l'esecuzione di prove su materiali, prodotti o opere di qualsivoglia natura, ICIM può avvalersi di un laboratorio esterno di prova qualificato per le grandezze, i campi e le incertezze relative alle prove interessate.

ICIM utilizzerà laboratori esterni a condizione che siano accreditati secondo la UNI EN ISO 17025 oppure qualificati da ICIM per le prove specifiche di certificazione con apposita procedura. Le prove sono condotte da personale esperto del Laboratorio di prova con un Responsabile con funzioni di coordinamento dell'esecuzione e dell'emissione del relativo rapporto. Il laboratorio deve garantire l'adeguatezza delle attrezzature di misura ai requisiti metrologici applicabili (in termini di accuratezza, tarature, riferibilità, conferma metrologica in genere) e la manutenzione delle stesse.

Per quanto riguarda i requisiti metrologici delle attrezzature di prova per assicurare la correttezza delle procedure e delle competenze impiegate, l'accettazione della taratura da parte di ICIM avviene quando è evidente che le apparecchiature di misura con influenza importante sui risultati dell'ispezione (determinante per l'affidabilità del rapporto di ispezione) sono sottoposte a taratura atta ad assicurare la riferibilità ai campioni nazionali riconosciuti, attraverso una catena ininterrotta di tale riferibilità, seguendo i percorsi indicati nel documento ILAC P10:07/2020. In particolare, i metodi accettati sono taratura tramite:

- 1) NMI (National Measurement Institute – in Italia INRiM Istituto nazionale di ricerca metrologica) il cui servizio è adatto alle esigenze previste ed è coperto dal CIPM MRA.
- 2) laboratorio di taratura accreditato il cui servizio è adatto alle esigenze previste (ovvero, lo scopo dell'accreditamento copre specificamente la taratura appropriata) e l'ente di accreditamento è coperto dall'Accordo ILAC o da Accordi regionali riconosciuti da ILAC.

Laddove il percorso 1) non sia praticabile, il personale ispettivo dovrà verificare in accordo al percorso 2) che la strumentazione di misura utilizzata durante i test/collaudi sia corredata dal certificato di taratura rilasciato da Laboratorio Accreditato LAT o equivalenti per tale misura.

Il mancato rispetto di uno dei due metodi sopra indicati deve essere oggetto di non conformità e sarà pregiudizievole per l'esito dell'attività ispettiva.

Nei casi in cui la taratura non è un fattore significativo nel risultato della ispezione/prova, ICIM dovrà evidenziarlo nel report dimostrando che la taratura stessa influenza in modo insignificante il risultato della misura e l'incertezza associata ai fini della affidabilità del rapporto di ispezione e che pertanto non è necessario dimostrarne la riferibilità (vedi § 6 del documento ILAC P-10).

Inoltre, ICIM può utilizzare il laboratorio del soggetto da verificare o dell'Organizzazione a condizione che il laboratorio sia accreditato secondo la UNI EN ISO 17025 oppure che si verifichino le seguenti condizioni:

- il laboratorio sia stato preventivamente qualificato da ICIM con apposita procedura;
- il laboratorio deve garantire l'adeguatezza delle attrezzature di misura ai requisiti metrologici applicabili (in termini di accuratezza, tarature, riferibilità, conferma metrologica in genere) e la manutenzione delle stesse;
- le prove, condotte da personale qualificato dall'organizzazione per l'esecuzione e l'emissione del relativo rapporto, avvengano con la supervisione di un ispettore ICIM;
- per le prove di durata, che impegnino il laboratorio per più di un giorno, l'ispettore ICIM provvederà a sigillare il campione di prova e il contatore di cicli. Inoltre, ICIM si riserva di effettuare controlli a sorpresa per verificare che non vi siano manomissioni.

ICIM partecipa in parte o in toto alla preparazione ed all'esecuzione delle prove.

Inoltre, ove fosse necessario l'utilizzo di computer o apparecchiature automatiche (sia di proprietà ICIM che di terzi), ICIM verifica che:

1. il software sia stato validato per l'utilizzo richiesto;
2. siano stabilite ed attuate procedure per proteggere l'integrità e la sicurezza dei dati;
3. i computer e le apparecchiature automatiche siano mantenuti in ordine per assicurare un funzionamento adeguato;
4. siano registrate, identificate, tarate e correttamente mantenute.

Inoltre, in caso di evidenza di difetti, ICIM esaminerà l'effetto sui dati, pregressi e attuali, e, ove necessario, intraprenderà le opportune azioni correttive.

4.4.3 Trattamento degli elementi da sottoporre a ispezione e dei campioni

La scelta (tipologia e quantità) degli elementi da ispezionare o dei campioni da sottoporre a prova è definita nelle norme, progetti di norma, documenti normativi e/o SCixxxx ed è stabilita in funzione del tipo di prodotto e del tipo di prova.

Il prelievo verrà effettuato o dal gruppo di ispezione durante la visita o da persona incaricata da ICIM.

Il campionamento avverrà o dal magazzino dei prodotti finiti del soggetto da verificare o dal mercato, eventuali deroghe saranno valutate di volta in volta. Il costo dei campioni prelevati dal mercato è addebitato all'Organizzazione.

Il trasporto e la conservazione degli elementi e dei campioni devono essere effettuati in modo da prevenire danneggiamenti e alterazioni delle caratteristiche rilevanti ai fini delle prove.

La relativa documentazione è tenuta rigorosamente riservata e l'accesso all'archivio di ICIM è limitato al solo personale autorizzato da ICIM.

4.5 Attività di ispezione

Il programma delle attività ispettive può essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e complessità delle verifiche da effettuare. ICIM effettua le attività ispettive con i metodi e le procedure definiti nei requisiti da norme, regolamenti, specifiche, contratti o schemi di ispezione normalizzati.

Qualora ICIM dovesse utilizzare metodi e procedure non normalizzati queste sono definiti con apposito schema di ispezione (SCIxxxx), il quale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- descrizione dell'oggetto dell'ispezione;
- dati di base e requisiti da soddisfare/obiettivi;
- competenze tecniche necessarie per svolgere l'attività;
- composizione e competenze del gruppo di ispezione;
- prove e controlli da effettuare;
- elenco delle attività significative da svolgere, in sequenza logica e temporale;
- elementi o aspetti particolari da tenere presenti in fase di ispezione;
- procedura di campionamento utilizzata.

Inoltre, ICIM, durante l'attività di ispezione per assicurarsi la conformità e l'affidabilità delle misure sugli elementi da ispezionare o sui campioni da sottoporre a prova:

- analizza tutte le tipologie di misure da eseguire nel corso delle attività ispettive, definisce quali incertezze sono richieste per l'affidabilità dei dati, al fine di scegliere gli strumenti adatti allo scopo;
- individua nell'ambito di tale analisi quelle misure per le quali la taratura non è un fattore dominante nel risultato della ispezione/prova;
- assicura la riferibilità ai Campioni Nazionali riconosciuti.

In qualche caso la verifica può svolgersi nel tempo in parallelo alla attività da verificare. Nei casi più complessi possono essere necessarie riunioni di allineamento commessa con l'Organizzazione, per la discussione dei risultati e delle problematiche emerse durante le ispezioni; da tali riunioni attraverso il confronto con l'Organizzazione ed il suo grado di soddisfazione possono scaturire azioni correttive per il miglioramento del processo ispettivo ICIM.

ICIM tiene sotto controllo la commessa dell'Organizzazione verificando che:

- l'ispezione rimanga nell'ambito delle esperienze di ICIM e delle risorse utilizzate,
- si mantengano correttamente definiti i requisiti richiesti dall'Organizzazione e le condizioni speciali siano state comprese, rilasciando eventuali istruzioni,
- si effettuino dei riesami periodici e che siano applicate eventuali azioni correttive,
- i requisiti del contratto con l'Organizzazione siano pienamente soddisfatti.

Per far ciò, ICIM utilizza appositi moduli, che indicano almeno:

- descrizione dell'oggetto dell'ispezione e riferimenti commerciali (Organizzazione, ordine, tempi di consegna, ecc.);
- dati di base e requisiti da soddisfare/obiettivi;
- eventuali criticità individuate in sede di affidamento dell'incarico;
- competenze tecniche necessarie per svolgere l'attività;
- composizione del gruppo di ispezione con descrizione del ruolo e specializzazione di ciascuno dei componenti il gruppo;
- impegni di tempo previsti per ciascuna risorsa del gruppo di ispezione;
- prove e controlli da effettuare;

- elenco delle attività significative da svolgere, in sequenza logica e temporale, con la individuazione di eventuali fasi supposte critiche;
- elementi o aspetti particolari da tenere presenti in fase di ispezione;
- procedura di campionamento utilizzata, statisticamente valida ai fini dell'ispezione.

ICIM esegue le verifiche in modo autonomo, registrando su appositi moduli i dati contestualmente all'ispezione e verificando gli stessi con particolare attenzione agli errori indotti in caso di trasferimento. È comunque richiesta la disponibilità dei soggetti implicati nell'ispezione per fornire le necessarie informazioni e chiarimenti.

ICIM registra qualsiasi anomalia riscontrata sugli elementi da sottoporre a ispezione o sui campioni in prova. Qualsiasi dubbio in merito all'appropriatezza dell'elemento o del campione comporta una sospensione dell'intervento, seguita dal successivo contatto con l'Organizzazione per valutare come procedere.

ICIM si riserva di ritenere decaduta la domanda di Ispezione se entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'incarico di Ispezione, l'Organizzazione non avrà ancora ottemperato alle richieste di ICIM stessa per poter procedere all'attività ispettiva.

La Richiesta può essere successivamente riformulata dall'Organizzazione seguendo il medesimo iter.

Durante l'attività di ispezione, il soggetto da verificare deve garantire agli ispettori ICIM, il libero accesso alle aree operative, alle informazioni e alla documentazione necessarie per svolgere l'attività. Tale diritto di accesso deve essere esteso, quando richiesto, agli ispettori in accompagnamento ad ICIM per l'accreditamento.

Il soggetto da verificare deve informare adeguatamente ICIM ed i suoi Ispettori, circa i rischi specifici presenti in azienda e fornire le relative istruzioni per la sicurezza.

4.6 Utilizzo di prodotti o servizi da parte di terzi

Nel caso vengano utilizzati prodotti o servizi o parti di essi eseguiti da terzi, è facoltà di ICIM il richiedere la possibilità di ispezionare anche l'attività dei terzi interessati.

4.7 Rapporto di ispezione e certificazione dell'ispezione

Il documento Inspection Report (Rapporto di Ispezione) costituisce il documento formale con cui viene dettagliata l'ispezione ed i relativi risultati mentre il Test Certificate (Attestato di Ispezione) costituisce una dichiarazione sintetica e formale circa il risultato ottenuto. Entrambi riguardano la conformità o meno a quanto l'Organizzazione fa riferimento, siano esse leggi, regolamenti, capitolati di appalto, normative o regole tecniche o, più in generale, documenti contrattuali fra le parti.

ICIM (Responsabile Tecnico) valida il lavoro svolto, i rapporti e i risultati prodotti sulla base dei rapporti (intermedi e finali) ricevuti dall'ispettore (gruppo di ispezione) e dei risultati delle eventuali prove effettuate. Ad esito positivo di tale verifica, ICIM emette l'Inspection Report ed eventualmente il relativo Test Certificate.

Il documento Inspection Report o il Test Certificate devono contenere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione del rapporto o attestato;
2. data delle ispezioni;
3. identificazione dell'elemento sottoposto ad ispezione;
4. riferimento al documento utilizzato come riferimento (regolamento, norma, SCxxxx, ecc.);
5. data del rilascio;
6. firma dell'Ispettore e del Responsabile Tecnico;

7. eventuale dichiarazione di conformità;
8. risultati delle ispezioni (anche nell'Attestato - Test Certificate se non prodotto un Inspection Report - rapporto di ispezione).

Nel caso di esiti negativi o non completamente positivi l'Organizzazione potrà concordare con ICIM l'effettuazione di eventuali ispezioni successive, finalizzate a verificare il superamento di non conformità rilevate.

L'Organizzazione che non accetti la decisione presa da ICIM, può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento e nel Regolamento generale ICIM.

ICIM mantiene in archivio copia di tutti gli Inspection Report (rapporti di ispezione) emessi insieme agli eventuali Test Certificate (Attestati di Ispezione).

L'Organizzazione non può duplicare gli Inspection Report (rapporti di ispezione) o il Test Certificate (Attestati di Ispezione) se non in forma integrale, in caso contrario necessita di espressa approvazione di ICIM.

L'Organizzazione non può utilizzare il marchio di accreditamento ACCREDIA sulla propria documentazione, in quanto espressamente vietato dalle procedure di accreditamento, fatta eccezione sulle etichette che possono essere apposte agli items ispezionati. In tal caso l'uso deve ottemperare le disposizioni di ILAC P8, ovvero l'etichetta deve indicare chiaramente che l'item è stato ispezionato, ad esempio, "ispezionato da," o ispezionati in ... "ecc.

Inoltre, l'etichetta deve includere almeno le seguenti informazioni:

- il nome e il numero di accreditamento di ICIM;
- l'identificazione delle apparecchiature;
- la data dell'ispezione;
- il riferimento al rapporto di ispezione rilasciato in relazione all'ispezione.

L'Organizzazione si impegna, nel caso in cui si rendano necessarie modifiche che portino ad una nuova emissione del Test Certificate e/o dell'Inspection Report, a restituirne a ICIM la versione non più in vigore.

ICIM si impegna a tutelare il diritto di proprietà dell'Organizzazione e del soggetto verificato.